

## Traffico di influenze, Claudio Milanese indagato

**Pubblicato:** Sabato 14 Settembre 2019



**C'è un altro nome eccellente che finisce sotto la lente degli inquirenti** della procura della repubblica di Milano.

È quello di **Claudio Milanese**, imprenditore lombardo nel settore ecologico, dei rifiuti (**Econord spa**, di cui Milanese sul sito della società risulta presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante) e dell'energia, residente in provincia di Varese.

L'accusa per il reato di **"traffico di influenze"** si inserisce nel contesto dell'inchiesta "Mensa dei poveri" che ha portato all'arresto di 43 persone il 7 maggio scorso fra politici, amministratori e faccendieri tra cui spicca il nome di **Gioacchino Caianiello, factotum di Forza Italia** nel Varesotto accusato di essere l'artefice di un sistema di soldi e potere in grado di influenzare la composizione e l'andamento di consigli d'amministrazione di partecipate, e di soggetti pubblici.

**L'iscrizione nel registro degli indagati** di Milanese, non smentito da fonti vicine alla Procura, è stata svelata da un articolo del *Fatto Quotidiano* di oggi, sabato 14 settembre e "riguarda una serie di conversazioni con il deputato di Forza Italia **Diego Sozzani** anche lui indagato per lo stesso reato », scrive il giornale.

I fatti si riferiscono ad alcune conversazioni nel dicembre 2018 quando Caianiello e Sozzani si recarono da Milanese per cercare di trovare una soluzione alla difficoltà dell'imprenditore riscontrata in alcuni suoi affari.

L'oggetto dell'indagine sarebbe un contratto di consulenze a cui gli inquirenti stanno cercando di risalire.

### **TRAFFICO DI INFLUENZE (art 346 bis Codice penale)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it